



*Il Ministro dei Trasporti
e della Navigazione*

Roma, 14 febbraio 1995
Prot. 02178 / A.I.

Signor Ministro,

ho l'onore di proporre quanto segue.

1. Su base di reciprocità, il Governo della Repubblica Italiana, ammette alla circolazione sul proprio territorio, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento, i veicoli muniti di targa prova in stato di validità, rilasciata dalla Repubblica di San Marino.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo la targa prova può essere rilasciata solo ai soggetti di seguito elencati:
 - a) fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
 - b) rappresentanti, concessionari, commissionari, agenti di vendita dei soggetti di cui al punto a);
 - c) commercianti autorizzati, secondo le norme vigenti nei Paesi contraenti, di veicoli a motore e di rimorchi;
 - d) fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
 - e) esercenti di officine di riparazione o di trasformazione, anche per proprio conto;
 - f) fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, limitatamente all'ipotesi di sistemi o dispositivi di equipaggiamento che comportino modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.

Sua Eccellenza
Gabriele GATTI
Segretario di Stato
Repubblica di San Marino



*Il Ministro dei Trasporti
e della Navigazione*

3. La circolazione di prova è consentita esclusivamente nelle ipotesi di cui al punto 1.
4. La validità dell'autorizzazione alla circolazione di prova è annuale e può essere confermata previa verifica, da parte delle competenti Autorità dei Paesi contraenti, dell'effettivo godimento, da parte dei richiedenti, dei requisiti di cui al punto 2.
5. La circolazione di prova dei veicoli a motore e loro rimorchi è subordinata al possesso dei seguenti documenti:
 - a) autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dalla Repubblica di San Marino, contenente gli estremi identificativi della targa, il periodo di validità, il nome e la sede del soggetto intestatario, la classificazione dei veicoli ammessi in circolazione di prova (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, etc.);
 - b) certificato di assicurazione valido per la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino.
6. Sui veicoli in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

Qualora Ella concordi con quanto sopra, la presente lettera e la Sua risposta, costituiranno un Accordo che entrerà in vigore a partire dal 1° maggio 1995.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia più alta considerazione.


Giovanni CARVALE



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETARIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

San Marino, 14 Febbraio 1995/1694 d.F.R.

Prot. n. 2096/DD/2

Signor Ministro,

ho l'onore di riferirmi alla Sua lettera in data odierna - Prot. n. 02178/A.I. - per confermarLe quanto segue:

1. Su base di reciprocita', il Governo della Repubblica di San Marino, ammette alla circolazione sul proprio territorio, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti per ragioni di vendita o di allestimento, i veicoli muniti di targa prova in stato di validita', rilasciata dalla Repubblica Italiana.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Accordo la targa prova puo' essere rilasciata solo ai soggetti di seguito elencati:
 - a) fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi;
 - b) rappresentanti, concessionari, commissionari, agenti di vendita dei soggetti di cui al punto a);
 - c) commercianti autorizzati, secondo le norme vigenti nei Paesi contraenti, di veicoli a motore e di rimorchi;
 - d) fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
 - e) esercenti di officine di riparazione o di trasformazione, anche per proprio conto;
 - f) fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, limitatamente all'ipotesi di sistemi o dispositivi di equipaggiamento che comportino modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi.

Sua Eccellenza
Giovanni CARVALE
Ministro dei Trasporti
della Repubblica Italiana
= ROMA =



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

3. La circolazione di prova e' consentita esclusivamente nelle ipotesi di cui al punto 1.
4. La validita' dell'autorizzazione alla circolazione di prova e' annuale e puo' essere confermata previa verifica, da parte delle competenti Autorita' dei Paesi contraenti, dell'effettivo godimento, da parte dei richiedenti, dei requisiti di cui al punto 2.
5. La circolazione di prova dei veicoli a motore e loro rimorchi e' subordinata al possesso dei seguenti documenti:
 - a) autorizzazione per la circolazione di prova, rilasciata dalla Repubblica Italiana contenente gli estremi identificativi della targa, il periodo di validita', il nome e la sede del soggetto intestatario, la classificazione dei veicoli ammessi in circolazione di prova (autoveicoli, motoveicoli, rimorchi, etc.);
 - b) certificato di assicurazione valido per la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana.
6. Sui veicoli in circolazione di prova deve essere presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

La Sua lettera e la presente costituiranno pertanto un Accordo che entrera' in vigore a partire dal 1° Maggio 1995.

Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta considerazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
(Gabriele Gatti)